

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2992-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle comunicazioni

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - In considerazione della particolare situazione politica ed economica del Paraguay e dello stato delle relazioni che l'Italia intrattiene con quel Paese, l'Accordo oggetto della presente ratifica merita attenzione giacché si propone di predisporre un quadro giuridico e certo nel settore della collaborazione culturale.

Come noto, il 1989 fu l'anno in cui fu estromesso l'ex Presidente Stroessner. Il decennio successivo ha segnato in Paraguay un notevole miglioramento in termini di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ciò sotto l'angolazione sia dei diritti di libertà veri e propri sia dei diritti di seconda generazione e dei diritti sociali.

Ne sono testimonianza la ratifica dei più importanti strumenti internazionali in materia, quali la Convenzione contro la tortura (1990), i patti delle Nazioni Unite in materia di diritti economici, culturali e sociali (1992) e la Convenzione relativa alla protezione dei diritti della donna sottoposta ad atti violenti e vessatori (1995).

L'adesione al Mercato comune del sud (Mercosur) ed il netto miglioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e con l'Unione europea rappresentano indici di una rinnovata partecipazione da parte del Paraguay al sistema di relazioni del continente sudamericano.

L'Italia ha seguito con molto interesse l'evoluzione della situazione interna ed internazionale del Paraguay ed ha apprezzato i progressi registrati nel suo cammino verso una democrazia matura. Tuttavia, il mancato decollo di uno sviluppo economico e un livello limitato della cultura gestionale rendono problematico l'effettivo sviluppo di questo Paese che necessita di un solido e coeso sostegno internazionale.

In questa ottica si colloca l'Accordo in esame che non si limita al settore culturale tradizionale, ma si estende alla cooperazione scientifica e tecnologica.

Dall'analisi dei singoli articoli, si evince la ricchezza dell'intervento organico previsto dall'Accordo che risponde ad una tipologia consolidata di intese in materia.

In particolare, gli articoli 2 e 3 ricordano come un'efficace collaborazione sia possibile soltanto attraverso un coinvolgimento costante delle istituzioni accademiche, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte.

Va prestata attenzione alla particolare collaborazione, prevista dal presente Accordo, la quale riguarda l'insegnamento delle lingue dei due Paesi sia a livello universitario che a livello di istituti di istruzione superiore mediante l'attivazione di cattedre e di lettori.

La *ratio* dell'articolo 6 si fonda sulla constatazione che le borse di studio offerte favoriranno un'osmosi di informazione e di formazione soprattutto a livello universitario e/o di Accademie e di Conservatori.

Gli articoli 8 e 9 si fondano sull'assunto per cui la comunicazione non sarà affidata soltanto al libro ma si estenderà al settore artistico con scambio di mostre e ai settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema: tutti settori essenziali di un patrimonio culturale che viene conservato e studiato negli archivi, biblioteche e musei per meglio capire il passato ed il presente delle due culture (articolo 10).

L'articolo 11 prevede, tra l'altro, scambi di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale.

Un cenno merita, tra gli altri, l'articolo 14. Il presente articolo chiarisce e delimita la cooperazione scientifica e tecnologica tra i

due Paesi che prevede lo scambio di docenti e di ricercatori, la loro partecipazione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento, la realizzazione di progetti congiunti, l'organizzazione di convegni e seminari e lo scambio di informazioni.

Una collaborazione del tutto speciale riguarda i settori della archeologia, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale prevista dall'articolo 15.

Con gli articoli 16 e 17, l'Accordo assicura la protezione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme; con il fermo proposito di impedire o almeno contrastare ogni illecita importazione esportazione e trasferimento

dei beni culturali e recuperare eventuali opere illegalmente esportate.

Infine, come di consueto, l'attuazione dell'Accordo sarà gestita da una Commissione mista ed esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche e avrà una durata illimitata, fermo restando il diritto dei contraenti di denuncia per le vie diplomatiche.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

26 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

26 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'Accordo si tenga in Paraguay nel 2007 e che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 257.950 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

